

Ravenna, lì 06 maggio 2014

Spett.li

**CLIENTI**

**LORO INDIRIZZI**

**OGGETTO: “Le novità del Decreto Renzi”**

Con la pubblicazione in G.U. del cd. Decreto “Renzi” sono state introdotte importanti novità fiscali.

<b>CREDITO D’IMPOSTA LAVORATORI DIPENDENTI e ASSIMILATI</b>
---

Per il 2014 è riconosciuto un credito a favore dei lavoratori dipendenti e assimilati, introdotto con il nuovo comma 1-*bis* dell’art. 13 T.U.I.R.

**SOGGETTI BENEFICIARI**

Tale credito spetta ai titolari di:

- **reddito di lavoro dipendente** (ad esclusione dei **redditi da pensione** e dei **redditi per i quali il datore di lavoro non è un sostituto d’imposta**, come ad esempio colf e badanti);
- **redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente**, ex art. 50 TUIR, compresi co.co.co., co.co.pro. e lavoratori socialmente utili.

N.B. Tale credito, inoltre, non spetta nel caso in cui il reddito sia incapiente a causa di ulteriori detrazioni.

**CONDIZIONI e MISURA DEL CREDITO**

Il credito è riconosciuto a condizione che l'**IRPEF dovuta sia superiore alla detrazione per il reddito di lavoro dipendente** e spetta per i redditi 2014 **non superiori a € 26.000<sup>1</sup>** ed è riconosciuto in misura differente a seconda della fascia di reddito. Nello specifico:

- Reddito compreso tra € 8.001 ed € 24.000 → € 640
- Reddito compreso tra € 24.001 ed € 26.000 → € 640 \* (26.000 – reddito complessivo)/2.000
- Reddito superiore ad € 26.000 → 0

Il credito viene ripartito sulle buste paga erogate successivamente alla data del 24/04/2014 (data di entrata in vigore) ed è riconosciuto in **forma automatica**, senza pertanto la necessità di effettuare una specifica richiesta.

#### RIDUZIONE ALIQUOTE IRAP

Dal periodo d'imposta 2014 saranno ridotte le aliquote IRAP<sup>2</sup> nelle seguenti misure:

SOGGETTI	ALIQUOTA		
	Fino al 2013	Dal 2014	Acconto 2014 con metodo previsionale
Generalità dei soggetti	3,90%	3,50%	3,75%
Imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori	4,20%	3,80%	4%
Banche ed enti e società finanziarie	4,65%	4,20%	4,50%
Imprese di assicurazione	5,90%	5,30%	5,70%
Imprese settore agricolo e pesca	1,90%	1,70%	1,80%

#### RITENUTE E IMPOSTE SOSTITUTIVE SU INTERESSI, UTILI E ALTRI PROVENTI

Dal 01/07/2014, le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento<sup>3</sup> (e sui redditi diversi<sup>4</sup> sono stabilite nella misura del **26%**.

<sup>1</sup> Al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

<sup>2</sup> E comunque facoltà delle regioni variare l'aliquota fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali.

<sup>3</sup> Ex art. 44 T.U.I.R.

In particolare, rientrano nella nuova disposizione la ritenuta sugli interessi attivi di conto corrente, deposito bancari e postali, gli utili e le plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate.

Tale disposizione non si applica a:

- utili e plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate;
- interessi, premi e ogni altro provento relativo a obbligazioni e altri titoli pubblici italiani, equiparati ed emessi dagli Stati inclusi nella *white list*;
- titoli di risparmio per l'economia meridionale;
- interessi e canoni corrisposti a società residenti in uno Stato UE;
- utili distribuiti a società soggetti alle imposte sui redditi in Stati UE o del SEE *white list*;
- risultato netto maturato da forme di previdenza complementare.

#### VARIE

##### **Obbligo utilizzo servizi telematici per i versamenti**

Con decorrenza **01/10/2014** i versamenti di imposte/contributi con mod. F24 (**e precisamente F24 a “zero”, F24 con compensazioni e saldo da “versare”, F24 superiori a € 1.000**) devono essere utilizzati esclusivamente tramite i **servizi telematici** dell'Agenzia Entrate e degli intermediari della riscossione, a prescindere dal possesso della P.IVA.

**N.B.** Resta inteso che per importi inferiori a € 1.000 è ancora possibile presentare il modello F24 cartaceo.

##### **Imposta sostitutiva rivalutazione beni d'impresa**

L'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d'impresa risultanti dal bilancio 2012 e presenti al 31/12/2013 (ex Finanziaria 2014) dovrà essere versata in **un'unica soluzione** *entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31/12/2013.*

E' comunque consentita la compensazione con eventuali crediti tributari/contributivi.

##### **Rimborso imposta pagata all'estero per non residenti**

I soggetti non residenti hanno diritto al rimborso dell'imposta che dimostrino di aver versato all'estero in via definitiva nella misura massima di **11/26** (anziché ¼) della ritenuta.

---

<sup>4</sup> Ex art. 67, c. 1, lett. da c-bis) a c-quinquies) T.U.I.R.

### **Redditi diversi derivanti da obbligazioni**

I redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella *white list* e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati sono computati nella misura del **48,08%** dell'ammontare realizzato.

### **Plusvalenze e minusvalenze finanziarie**

Le minusvalenze, perdite e differenziali negative (ex art. 67, c. 1, lett. da *c-bis* a *c-quater* TUIR) possono essere **dedotte dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi** realizzati successivamente alla data del 30/06/2014, per una quota pari al:

- **48,08%**, se realizzati fino alla data del 31/12/2011;
- **76,92%**, se realizzati dal 01/01/2012 al 30/06/2014.

Con decorrenza dal 01/07/2014, inoltre, per la **determinazione** delle predette plus/minusvalenze in sostituzione del costo o del valore di acquisto può essere assunto il **valore di titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo, strumenti finanziari, rapporti e crediti alla data del 30/06/2004**, a condizione che:

- a. si eserciti l'opzione;
- b. si provveda al versamento dell'imposta sostitutiva eventualmente dovuta nella misura del 20% entro il 16/11/2014.

### **Abrogazione ritenuta su bonifici esteri.**

I redditi derivanti da investimenti all'estero e dalle attività di natura finanziaria da parte degli intermediari finanziari **non sono più soggetti** a ritenuta o imposta sostitutiva.

E' stata, inoltre, abrogata la ritenuta del 20% sui flussi finanziari dall'estero destinati a persone fisiche residenti in Italia. Tale ritenuta avrebbe esonerato dalla compilazione del quadro RW e, pertanto, a seguito della predetta abrogazione, l'obbligo di compilazione è ripristinato.

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti,  
porgiamo distinti saluti.